



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 16/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2089

Linee guida per la uniforme applicazione sul territorio Regionale dei patti e dei principi di cui agli Accordi Contrattuali da sottoscrivere con le strutture private accreditate - co. 2 art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dalla L. 133/2008 - Modifica DGR 1500/2010.

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. Gestione e monitoraggio degli Accordi Contrattuali - Ufficio n. 3 - e confermata dal Direttore della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamenti riferisce quanto segue

con DGR n. 1494 del 4/8/2009, la Giunta Regionale definiva i criteri provvisori per le Aziende Sanitarie Locali per la definizione degli accordi contrattuali ex art 8 quinquies del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. come modificato dalla L. n.133/2008;

con DGR n. 2671 del 28/12/2009 la G.R. confermava per l'anno 2010 i criteri stabiliti con DGR n.1494/2009 e, in considerazione della specificità e, per alcune, della numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture nella specialistica ambulatoriale, procedeva ad approvare "le griglie" utili per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR 1494/2009, al fine di garantire unitarietà e conformità da parte delle Aziende Sanitarie Locali, su tutto il territorio regionale, nella definizione degli accordi contrattuali con le strutture private provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate.

con nota n. 24/162/SP del 5/3/10, l'Assessore alle Politiche della Salute, invitava i Direttori Generali delle AA.SS.LL. a soprassedere la sottoscrizione degli accordi contrattuali relativi all'anno 2010 fino alla chiusura dei suddetti lavori, atteso che erano stati avviati tavoli di confronto con le associazioni sindacali delle strutture private accreditate maggiormente rappresentative a livello regionale;

con deliberazione n. 1500/2010 la G.R. nell'attestare che i lavori si erano conclusi il 10 maggio 2010, procedeva a modificare ed integrare la deliberazione di G.R. 2671/2009 alla luce di quanto emerso nei suddetti tavoli;

avverso le deliberazioni Giuntali succitate, veniva proposto, da parte di una struttura accreditata che eroga prestazioni di Fisiokinesiterapia, ricorso innanzi all'Autorità G.A., la quale, con sentenza TAR Puglia sez. II n. 1810/2012, resa tra le parti, nel rigettare il ricorso, statuiva la legittimità dei criteri adottati dalla Regione e dalla ASL BT per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e dei correlativi tetti di spesa assegnati per gli anni 2010 e 2011;

la sentenza TAR Puglia sez. II n. 1810/2012, veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, definitivamente pronunciandosi sull'appello, nel rigettare tutti gli altri profili di censura, argomentava "la coerenza dei criteri di assegnazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR 1500 rispetto alle previsioni dell'art. 18 della L.R. 26/2006 - (giuste sentenze nn. 921-925,935/2012) " e disponeva, con sentenza n. 3901 del 3/8/2015, l'accoglimento parziale, limitatamente al punto 19.3;

con nota prot. n. A00/151/20002 del 9/9/2015, venivano convocate le Associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, al fine di dare esecuzione alla sentenza C.d.S. n.3901 del 3/8/2015. Tale seduta si concludeva con l'invito alle Associazioni di categoria a voler formulare una proposta congiunta da sottoporre alla valutazione della tecnostruttura regionale.

Con note datate 19.10.2015 (AIOP), 15.10.2015 (SIREF), 15.10.2015 (CORSA) e 8.10.2015 (ANISAP) le Associazioni di categoria, hanno formulato le loro proposte, non univoche, che hanno reso necessario la fissazione di un successivo incontro;

In data 29.10.2015, presso l'Assessorato regionale alla Sanita, giusta convocazione di Cu! alla nota prot. n. A00/151/21590 del 26/10/2015 Si tenuto il richiesto incontro;

A seguito dell'incontro succitato in data 29/10/2015, giusto verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettere A), si è concordato ad unanimità con le Associazioni di categoria, di apportare modifiche alla griglia relative alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) di cui alla DGR 1500/2010, allegata al presente provvedimento sotto la lettere B) per formarne parte integrante e sostanziale;

Le modifiche apportate hanno riguardato la valorizzazione delle apparecchiature e/o delle strumentazioni in dotazione, nonché dei comportamenti dei singoli erogatori, e più precisamente:

- Infrarossi, magnetoterapia e elettroterapia. Ai fini della valorizzazione tale strumentazione deve essere in uso e verificata come per legge alla data del 31.12.2014. Il termine richiamato è valido solo nella fase di prima applicazione che s'intende l'esercizio anno 2016. Per gli anni a seguire il termine è da considerarsi il 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello dell'assegnazione del budget.

- I box attivi. Ai fini della valorizzazione, saranno considerati validi quelli che risultano della piantina planimetrica allegata alla pratica dell'accreditamento. Resta inteso che eventuali modifiche intervenute successivamente, in termini di consistenza e di modifiche strutturali, devono risultare da atti scritti e documentati già inviati alla Regione, ad integrazione della pratica di accreditamento.

- L'inappropriatezza. Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni. A tale riguardo si è stabilita una soglia di franchigia (5%) da cui decorre la sanzione (- 1 Punto).

- Trasparenza. Per quanto attiene tale prescrizione le parti concordano che le sanzioni sono state già previste a livello contrattuale art. 1 comma 2) nella previsione dell'obbligo del dodicesimo, nonché nell'art. 2 co. 1) che ha previsto le sanzioni in caso di non adempimento.

- Massoterapia del drenaggio linfatico. Le parti concordano che la "massoterapia del drenaggio linfatico" non può essere considerata prestazione strumentale e pertanto non può essere valorizzata come strumentazione.

- Si propone, pertanto, di approvare la griglia allegata al presente provvedimento sotto la lettere B) per formarne parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra quella approvata con DD.GG.RR. n. 2671/2009 e n. 1500/2010, previo inserimento delle seguenti voci e relativi punteggi e con le precisazioni richiamate nel punto precedente:

Strumentazione Punti

Infrarossi 1

Magnetoterapia 1

Elettroterapia 1

N. Box - attivi - 2

* Inappropriatezza oltre al 5% ricette inviate -1

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile A.P. e dal Direttore della Sezione;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto del verbale del 29/10/2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), in cui si è concordato ad unanimità con le associazioni di categoria, di apportare modifiche alla griglia relativa alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) di cui alla DGR 1500/2010,

2. di approvare la griglia allegata al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra quella approvata con DD.GG.RR. n. 2671/2009 e n. 1500/2010, previo inserimento delle seguenti voci e relativi punteggi con le precisazioni di seguito riportate:

Strumentazione Punti

Infrarossi * 1

Magnetotepira * 1

Elettroterapia * 1

N. Box - attivi - ** 2

Inappropriatezza oltre al 5% ricette inviate*** -1

3. di disporre che, ai fini della valorizzazione, la nuova scheda allegata contrassegnata dalla lett: B) sarà utilizzata a far tempo dall'anno 2016, con le precisazioni di seguito riportate:

* Infrarossi, magnetoterapia e elettroterapia. Tale strumentazione deve essere in uso e verificata come per legge alla data del 31.12.2014. Il termine richiamato è valido solo nella fase di prima applicazione che s'intende l'esercizio anno 2016. Per gli anni a seguire il termine è da considerarsi il 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello dell'assegnazione del budget.

** I box attivi, saranno considerati validi quelli che risultano dalla piantina planimetrica allegata alla pratica dell'accreditamento. Resta inteso che eventuali modifiche intervenute successivamente, in termini di consistenza e di modifiche strutturali, devono risultare da atti scritti e documentati già inviati alla Regione, ad integrazione della pratica di accreditamento.

*** L'inappropriatezza. Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni. A tale riguardo si è stabilita una soglia di franchigia (5%) da cui decorre la sanzione (- 1 Punto).

Trasparenza. Per quanto attiene tale prescrizione le sanzioni sono state già previste a livello contrattuale art. 1 comma 2) nella previsione dell'obbligo del dodicesimo, nonché nell'art. 2 co. 1) che ha previsto le sanzioni in caso di non adempimento.

Massoterapia del drenaggio linfatico. La "massoterapia del drenaggio linfatico" non può essere considerata prestazione strumentale e pertanto non può essere valorizzata come strumentazione.

4) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione PAOSA, a tutti i DD.GG. delle AA.SS.LL.;

5) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano